

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DEFINITIVA nella causa civile **RG 883/2011**

promossa da:

[REDACTED] nato a Lecco il 14/4/71, rappresentato e difeso dall' avv. **[REDACTED]** dall'avv.

[REDACTED] del F**[REDACTED]**

-RICORRENTE -

Contro

BANK in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Londra rappresentata e difesa dagli avv**[REDACTED]**

[REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a : mansioni superiori, illegittimità demansionamento, giusta causa dimissioni, mobbing.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 7/7/2011 il dr. L. **[REDACTED]** conveniva in giudizio l'Istituto di **[REDACTED]** s **[REDACTED]** p.l.c., propria ex datrice di lavoro, per accertare tra l'altro una complessiva condotta di 'mobbing' tenuta a suo danno dai propri diretti responsabili aziendali.

A seguito di istruttoria la causa veniva decisa con sentenza non definitiva di questo Giudice del 9/4/2013 n.108/2013, con la quale, oltre a deliberare sulle altre domande svolte in causa dal ricorrente, il decidente, per quanto interessa in questa ulteriore fase di giudizio, così statuiva:



“[omissis] *accerta e dichiara la condotta di mobbing/bossing tenuta da F. [redacted] B. [redacted] a mezzo di propri dipendenti in danno del ricorrente per il periodo giugno 2008-aprile 2009, e di conseguenza condanna B. [redacted] BANK [redacted] al risarcimento del relativo danno; [omissis]”, e rimetteva la causa in istruttoria affidando CTU medico legale al dr. [redacted].*

Il CTU depositava perizia e all'odierna udienza del 1/4/2014 la causa viene definitivamente decisa mediante lettura della presente sentenza resa all'esito della camera di consiglio.

In ordine all'esistenza di condotte lesive qualificate di mobbing/bossing poste in essere in danno del ricorrente, si è già ampiamente dato atto in sentenza non definitiva; come noto la sentenza non definitiva esplica effetti vincolanti nei confronti del giudice che l'ha emessa e dunque quest'ultimo non può riesaminare le questioni con essa decise o discostarsi dall'accertamento in essa contenuto. La sentenza non definitiva è pertanto immodificabile e irrevocabile nel corso del giudizio, anche ad opera della sentenza definitiva.

Le uniche operazioni consentite in questa sede sono dunque quelle relative alla quantificazione e monetizzazione dei postumi invalidanti conseguenti e collegati al comportamento illegittimo posto in essere dalla Banca.

Quanto al danno biologico conseguito al dott. R. [redacted] la CTU affidata al dr. [redacted] ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita dell'Istituto ed il danno subito dal dipendente, attestando una inabilità permanente di 90 al 25% e 90 giorni al 10%, della totale, e postumi permanenti pari al 4/5 %.

Sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (da considerarsi oramai diffuse ed utilizzate come parametro di liquidazione su tutto il territorio nazionale; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18641 del 12/09/2011), il danno da risarcire è pari a € 7.045,00 per il biologico, € 3.522,50 per aumento personalizzato al 50%, € 3.522,50 per danno morale pari a 172 del biologico, € 3.559,50 per le temporanee, e così complessivi € 17.649,5

oltre ad accessori dalla data dell'insorgenza della malattia in poi, sulla somma devalutata a quella data.

Le spese di lite e le spese di CTP di parte ricorrente seguono la soccombenza della Banca convenuta e vengono liquidate come in dispositivo; le spese di CTU si confermano nell'importo già liquidato in corso di causa e rimangono a carico della stessa Banca.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:



1. Conferma la sentenza non definitiva resa il 9/4/2013 n.108/2013;
2. Accertato che E... Bank..., mediante la propria condotta di mobbing/bossing come dichiarata in sentenza non definitiva, ha causato al ricorrente un danno biologico, condanna la Banca convenuta al risarcimento in favore del ricorrente del danno biologico che si attesta nella misura del 5% di postumi permanenti e in una ITP per complessivi 180 gg. (di cui gg.90 al 25% e gg.90 al 10%), e che viene di conseguenza quantificato –giusti i calcoli meglio espressi in sentenza, e compreso il danno morale, nella complessiva somma di € 17.649,5, oltre ad accessori dall'insorgenza della malattia ad oggi;
3. Condanna B... Bank... alla rifusione al ricorrente delle spese del presente giudizio, nell'importo che si liquida in € 9.000,00, più IVA e CPA, oltre alla rifusione delle spese dallo stesso sostenute per i propri consulenti di parte, e pone integralmente e definitivamente a carico di E... Bank... le spese della CTU disposta in corso di causa.
4. Provvisoria esecuzione.

REGGIO EMILIA, 1 aprile 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

